ALLEGATO 4	
Repertorio N°	
CONTRATTO	
PER LA FORNITURA, IN MODALITA' SERVICE E IN UNICO LOTTO, DI SISTEMI	
DIAGNOSTICI AUTOMATIZZATI, COMPRENDENTI STRUMENTAZIONE, REA-	
GENTI, PRODOTTI CONSUMABILI, PER L'ESECUZIONE DIAGNOSTICA DI E-	
MOGASANALISI PER TUTTE LE VARIE STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITO-	
RIALI DELLA ASL DI CAGLIARI E L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA	
DI CAGLIARI (OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO E POLICLINICO UNIVERSI-	
TARIO DI MONSERRATO).	
TRA	
Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, (di seguito nominata, per brevità, anche Azienda), con	
sede legale in Cagliari, Via Logudoro n. 17;	
Е	
<operatore capo-gruppo="" economico="">, sede legale in, via n.</operatore>	
, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di 00000000000,	
iscritta al N° 000000 del Rep. Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di, in	
persona del Sig, nato a il 00.00.1900, Presidente del c.d.a., ammi-	
nistratore delegato della società domiciliato per la carica presso la sede della Società che rap-	
presenta, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Tempora-	
neo tra, oltre alla stessa, e	
la <mandante>, sede legale in, via n, codice fiscale e numero di</mandante>	
iscrizione nel Registro delle Imprese di 00000000000, iscritta al N° 000000 del Rep.	
Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di, e	
la <mandante>, sede legale in, via n, codice fiscale e numero di</mandante>	

iscrizione nel Registro delle Imprese di 00000000000, iscritta al N° 000000 del Rep.	
Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di, e	
la <mandante>, sede legale in, via n, codice fiscale e numero di</mandante>	
iscrizione nel Registro delle Imprese di 00000000000, iscritta al N° 000000 del Rep.	
Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di,	
giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal dott, notaio in	
, repertorio n. 00.000 del 00.00.2000 (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")	
L'anno duemilaotto, il giorno del mese di, in Selargius (CA), presso la sede ammi-	
nistrativa dell'Azienda Sanitaria Locale N° 8 di Cagliari, via Piero della Francesca n. 1, davanti	
a me Ufficiale Rogante dell'Azienda sono personalmente comparsi:	
Dott. Gino Gumirato, nato a Camposampiero (Pd) il 14.2.1965 nella sua qualità di Direttore	
Generale	
Sig, nato a il 00.00.1900, Presidente del c.d.a., nella sua qualità di	
procuratore della;	
Detti comparenti, la cui identità ho personalmente accertato, rinunciano espressamente e con il	
mio consenso alla assistenza dei testimoni in conformità ed a termini di legge.	
PREMESSO	
a) che l'Azienda, con delibera del Direttore Generale n adottata in data	
ha indetto una gara ad evidenza pubblica, di cui al Bando di gara inviato alla G.U.C.E. il	
, per la fornitura, in modalità service e in unico lotto, di sistemi diagnostici	
automatizzati, comprendenti strumentazione, reagenti, prodotti consumabili, per l'esecuzione	
diagnostica di emogasanalisi per tutte le varie strutture ospedaliere e territoriali della ASL N.8	
di Cagliari e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari (Ospedale San Giovanni di Dio e	
Policlinico Universitario di Monserrato).;	
b) che in tale delibera è previsto che , in seguito all'aggiudicazione definitiva, da parte	

dell'ASL di Cagliari, ciascuna Azienda procederà in proprio alla conclusione di conforme con-	
tratto di fornitura con l'operatore economico aggiudicatario, nonché alla gestione dei rapporti	
scaturenti dallo stesso contratto;	
c) che con delibera del Direttore Generale n adottata in data il Fornitore	
è risultato aggiudicatario del lotto n°	
della fornitura di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impe-	
gnarsi a fornire i beni oggetto del presente Contratto ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle	
condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;	
d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Contratto, dal Bando di gara e dal	
Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle	
prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valu-	
tazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;	
e) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente	
Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e	
sostanziale;	
f) che il Fornitore ha prestato la cauzione sotto forma di fideiussione assicurativa rilasciata da <	
(SOCIETA' Agenzia 00000 di) – polizza N° 00000 del 00.00.2007 in scadenza	
alle ore 24 del 00.00.2000, per un importo di € 00000,00 (/00)>; tale docu/00)	
mento, unito al presente Contratto sotto "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale;	
Tutto ciò premesso con la presente scrittura privata redatta in duplice originale oltre	
all'esemplare per il registro, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati	
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella	
restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte inte-	

grante e sostanziale del Contratto.	
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto l'elenco dei prodotti ag-	
giudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Fornitore, la documentazio-	
ne di Gara.	
Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile	
1 L'esecuzione della fornitura oggetto del presente Contratto, è regolata in via gradata:	
a) dalle clausole del presente Atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione inte-	
grale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni	
contrattuali;	
b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;	
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di	
diritto privato.	
Articolo 3 Oggetto	
1. Con il Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Contra-	
ente:	
 a) a fornire i sistemi analitici per l'esecuzione delle procedure diagnostiche di emogasanalisi	
nei laboratori delle varie strutture ospedaliere e territoriali della ASL di Cagliari e dell'Azienda	
Ospedaliero-Universitaria di Cagliari aggiudicati al Fornitore di cui all'elenco allegato (Asse-	
gnazione) sino alla concorrenza dell'importo complessivo, IVA esclusa, di €	
con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Disciplinare Tecnico;	
b) ad effettuare il servizio di consegna dei beni di consumo direttamente al/i piano/i presso la	
Sedi delle Farmacie delle Unità ordinanti dei PP.OO. e altre Strutture dell'Azienda.	
2. L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente	
Atto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forni-	
ture in favore della Pubblica Azienda, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel	
presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della	

sente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente	
Contratto, sia esaurito, l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 1, al Fornito-	
re potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo fino	
a concorrenza di quanto previsto all'art. 27, comma 3, Decreto Ministeriale 28/10/1985.	
3. Nella ipotesi di effettiva proroga, di cui al successivo art.4 punto 2, la durata complessiva	
del contratto sarà di anni 5 (cinque), l'ASL di Cagliari, entro 30 giorni precedenti alla scadenza	
del contratto, a proprio insindacabile giudizio, potrà procedere al riscatto, per una o più appa-	
recchiature, dettagliate nel Capitolato Speciale, fornite in noleggio, acquisendone la piena pro-	
prietà, a fronte del pagamento di un corrispettivo di costo, contenuto e predeterminato nella	
misura dell'1% del valore dichiarato in offerta.	
Articolo 4 Durata e rinnovo	
1. Il presente contratto ha la durata di anni quattro, a decorrere dal e fino al	
2. Alla scadenza del, compatibilmente con le leggi in vigore, il presente contratto	
potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di un anno con il consenso del Fornitore e pre-	
via istruttoria sui prezzi circa la loro congruità ed economicità.	
3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.	
Articolo 5 Ordinativi di Fornitura	
La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dall'Azienda Contraente,	
presso i seguenti recapiti del Fornitore:, Via n,	
telefono novvero mediante fax al numero dedicato	
Articolo 6 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità	
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui	
oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del Con-	
tratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, co-	

 munque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi	
compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale	
addetto all'esecuzione contrattuale.	
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto	
delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute	
 nel Contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo e/o dei	
 singoli Ordinativi di Fornitura.	
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga,	
 alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del	
Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni	
contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle	
che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.	
Articolo 7 Obbligazioni specifiche del Fornitore	
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto a:	
a) fornire i beni oggetto del Contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario	
per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto e negli Atti di gara;	
b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione,	
atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatez-	
za, nonché atti a consentire all'Azienda di monitorare la conformità delle forniture alle norme	
previste nel Contratto e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità	
predisposti;	
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione delle forniture oggetto del Contratto in tutti	
i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura stessi emesse dall'Azienda.	
Articolo 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti	

da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in	
tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a	
proprio carico tutti i relativi oneri.	
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività	
contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti	
Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla	
categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da succes-	
sive modifiche ed integrazioni.	
Articolo 9 Modalità e termini di esecuzione della fornitura	
1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si	
obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite ed esatta-	
mente nei luoghi indicati.	
2. La consegna di ciascun bene e ed eventuali relativi dispositivi accessori si intende compren-	
siva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi	
alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, rimozione e asporto dei pallet.	
3. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a Ordinativi di Fornitura di importo complessivo	
maggiore o uguale a Euro 200,00 (duecento/00) IVA esclusa. Resta pertanto facoltà del Forni-	
tore dare seguito a Ordinativi di importo inferiore a quello sopra indicato.	
4. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Ordinativo di Forni-	
tura deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornito-	
re e l'Azienda Contraente.	
5. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento	
dell'Ordinativo di Fornitura, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegna-	
ta, numero del lotto di produzione e data di scadenza dei singoli prodotti.	
6. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro	

 il termine perentorio di 10 (dieci ) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di rice-	
 zione dell'Ordinativo di Fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo	
"Penali".	
7. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato	
nell'Ordinativo di Fornitura ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio	
dell'Azienda Contraente, il Fornitore deve effettuare la consegna entro 3/4 giorni naturali e	
 consecutivi dal ricevimento della Richiesta medesima, pena l'applicazione delle penali di cui al	
successivo articolo "Penali".	
8. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l'	
Azienda contraente procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e	
qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre	
 alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo	
 "Penali".	
9. Il personale dell'Azienda, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti	
consegnati.	
10. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale	
inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata dall'Azienda in un secondo	
momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali ecce-	
denze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornito-	
re.	
11. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbli-	
gazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della con-	
segna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere	
all'atto dell'utilizzazione della merce consegnata.	
12. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal capi-	

tolato, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla	
entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione. La merce non accettata resta a dispo-	
sizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sua spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relati-	
vo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comu-	
nicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.	
13. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce	
in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle carat-	
teristiche della tipologia e quantità richieste dall'Azienda contraente.	
14. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce	
contestata, l'Azienda procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e	
qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre	
alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo	
"Penali".	
Articolo 10 Corrispettivi	
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Contraente in forza degli Ordina-	
tivi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta.	
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel	
pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti	
unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o su-	
bappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda.	
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dei singoli	
Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni ema-	
nate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrat-	
tuale.	
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai	

propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili	
indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni	
relativo rischio e/o alea.	
Articolo 11 Adeguamento dei prezzi	
1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o	
aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla	
pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12	
mesi dalla stipula del Contratto.	
Articolo 12 Fatturazione e pagamenti	
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Azienda Contra-	
ente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle	
modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente	
Atto.	
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento al presente Contratto e al	
singolo Ordinativo di Fornitura e deve essere intestata e spedita all'Azienda Contraente.	
3. I pagamenti vengono effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. In accordo con il Fornitore, è	
configurabile una dilazione a 60 gg., giuste leggi n. 833/78 e L.R. n. 3/2003.	
4. La fattura può essere emessa dal fornitore solo successivamente alla fornitura, una volta	
accertata la conformità della fornitura alle previsioni contrattuali. L'accertamento che precede	
deve essere eseguito entro trenta giorni dal ricevimento della fornitura. Analogo accordo con-	
cerne l'eventuale corresponsione di interessi moratori al saggio legale. I termini di cui sopra	
decorrono dalla data di ricevimento fattura da parte dell'Azienda.	
5. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1°e il 15° giorno del mese	
stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.	
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei	

pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo	
svolgimento delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a	
tale obbligo, il Contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiara-	
zione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r dall'Azienda Contraente.	
Articolo 13 Penali	
1. Dopo il favorevole collaudo delle apparecchiature, per ogni giorno solare di ritardo, non	
imputabile alla Azienda Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini	
stabiliti per la consegna dei prodotti, l'Azienda Contraente applica al Fornitore una penale pari	
al 4% (quattro) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento fatto salvo il risar-	
cimento del maggior danno.	
Applica una penalità nella misura del 2% per le forniture non eseguite o non idonee;	
2. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.	
3. Per cumulo di infrazioni (minimo tre) nel corso di un anno, o in caso di violazioni di partico-	
lari gravità, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto.	
4 L'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazio-	
ne degli addebiti. Alla contestazione dell'inadempienza il Fornitore ha facoltà di presentare le	
proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lette-	
ra di addebito.	
5. L'Azienda procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento	
delle fatture emesse dal Fornitore.	
Articolo 14 Cauzione definitiva	
1. Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore costituisce una	
cauzione definitiva in favore della Azienda di importo pari a € 00.000,00 rilasciata da <so-< td=""><td></td></so-<>	
CIETA' (Agenzia 00000 di) – polizza N° 000000000 del 00.00.2000 in scadenza alle	
ore 24 del 00.00.2000;	

2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto di fornitura;	
3. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta	
dall'Azienda.	
4. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda Contra-	
ente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.	
Articolo 15 Risoluzione	
1. L'Azienda può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da	
comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il Contratto nei seguenti casi:	
a) in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel	
rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni	
contenute nel Capitolato Tecnico nonché nel Contratto e nei suoi Allegati;	
b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore	
nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;	
c) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre)	
documenti di contestazione ufficiale;	
d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui	
all'articolo "Cauzione definitiva";	
e) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prose-	
cuzione in tutto o in parte;	
f) mancata rispondenza tra i beni e i beni offerti in sede di gara.	
3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda ha diritto di ritenere definitivamente la cauzio-	
ne definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente,	
nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.	
Articolo 16 Responsabile della Fornitura	
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig il	

 Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale	
è Referente nei confronti dell'Azienda Contraente.	
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico,	
numero di fax, indirizzo e-mail	
 Articolo 17 Foro competente	
 1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risolu-	
zione del presente Contratto e dai singoli ordinativi di fornitura, nonché in ogni caso e comun-	
que relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda contraente è inderogabilmente devoluta al	
 Foro di Cagliari.	
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione dei singoli ordinativi di forni-	
tura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzio-	
 ne degli stessi; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo	
 "Risoluzione".	
Articolo 18 Trattamento dei dati, consenso al trattamento	
Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali	
effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comuni-	
cate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in	
materia di protezione dei dati personali).	
Il Fornitore ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, salvo	
quanto previsto dalla normativa vigente in tema di obbligo di conservazione della documenta-	
zione commerciale.	
Articolo 19 Oneri fiscali e spese contrattuali	
1. Il presente Contratto viene stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale	
rogante dell'Azienda.	
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al	

Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bolla-	
te, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Azienda per legge.	
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa	
e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, al	
Contratto è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del	
Fornitore.	
Cagliari, lì	
L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 8 di CAGLIARI	
IL FORNITORE	
Il sottoscritto Sig, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore,	
dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei	
documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ.,	
dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente	
considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di ap-	
provare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 Norme regola-	
trici e disciplina applicabile, Articolo 3 Oggetto, Articolo 4 Durata e rinnovo, Articolo 5 Ordi-	
nativi di Fornitura, Articolo 6 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Artico-	
lo 7 Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro,	
Articolo 9 Modalità e termini di esecuzione della fornitura, Articolo 10 Corrispettivi, Articolo	
11 Adeguamento dei prezzi, Articolo 12 Fatturazione e pagamenti, Articolo 13 Penali, Articolo	
14 Cauzione definitiva, Articolo 15 Risoluzione, Articolo 16 Responsabile della Fornitura,	
Articolo 17 Foro competente, Articolo 18 Trattamento dei dati, consenso al trattamento, Arti-	
colo 19 Oneri fiscali e spese contrattuali	

Cagliari,	
IL FORNITORE	
IL I OKIVITORE	

Certifico io sottoscritto, Ufficiale Rogante, che i signori:	
- Dott. Gino Gumirato, nato a Camposampiero (Pd) il 14.2.1965 nella sua qualità di Direttore	
Generale	
Sig, nato a il 00.00.1900, nella sua qualità di procuratore del	
Fornitore	
hanno, alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che	
precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta	
tra i miei	
Cagliari, li	